

Roma, 4 febbraio 2019

Audizione
XI COMMISSIONE Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

AS n. 1018

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

Emendamenti ANIEF

I

All'articolo 12, al comma 1, aggiungere il seguente periodo:

“Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per i fini di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”

Motivazione [utilizzo delle risorse rdc anche per salario minimo nei rinnovi contrattuali del pubblico impiego]: rispetto agli aumenti contrattuali dei dipendenti e dei dirigenti del pubblico impiego previsti rispettivamente dell'1,3%, dello 0,35% e dello 0,30% per il triennio 2019-2021 si intende garantire almeno l'allineamento degli stipendi al tasso d'inflazione certificata.

II

All'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

“1-bis. A partire dal 1 settembre 2015, è abolito l'articolo 9, comma 17, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. Pertanto, gli aumenti negoziali eventualmente disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016-2018 per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, sono maggiorati, per il 2016 dello 0,1%, per il 2017 dello 0,6% e per il 2018 dello 0,5%. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente.”

Motivazione [utilizzo delle risorse rdc anche per recupero IVC 2016-2018]: alla luce della sentenza della Consulta n. 178/2015 sullo sblocco dei contratti, si ridetermina l'assegnazione dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura del 50% per il triennio 2016/2018.

III

All'articolo 14, al comma 6, lettera a) dopo le parole “*entrata in vigore*” inserire le seguenti parole “*della legge di conversione.*”

Motivazione [Estensione quota 100 alla data di conversione in legge del presente decreto]: la modifica intende consentire a tutti i dipendenti pubblici che ne hanno diritto, la possibilità di presentare domanda entro la conversione in legge del presente decreto che potrebbe subire modificazioni durante l'esame del Parlamento.

IV

All'articolo 14, al comma 7, sostituire le parole “*comparto scuola ed AFAM*” con le seguenti parole “*comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca*”

Motivazione [Correzione della denominazione del comparto ed estensione alla rispettiva area dirigenziale]: la modifica interessa tutto il personale dipendente e dirigente del nuovo comparto e area dell'istruzione e della ricerca considerato ad ogni modo l'errore presente nel testo normativo in riferimento anche del solo comparto scuola ed AFAM che non esiste più.

V

All'articolo 14, al comma 7, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente:
“Pertanto, soltanto per il suddetto personale, i requisiti di cui alla lettera a) del comma precedente devono essere maturati entro il 31 agosto di ciascuno anno scolastico, ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico dal 1 settembre successivo.”

Motivazione [Chiarimento sul possesso dei requisiti per il personale della scuola]: la modifica rende chiaro il riferimento legislativo (legge 449/97) alla peculiarità del settore scolastico dove per esigenze di continuità didattica è necessario consentire il trattamento in quiescenza del personale in servizio dal 1 settembre al 31 agosto.

VI

All'articolo 14, al comma 7, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente:
“Tale quota può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori.”

Motivazione [Norme particolari per il conseguimento della quota 100 per il personale della scuola]: la modifica intende prendere atto del carattere peculiare della professione del personale della scuola dove l'età media della presa di servizio supera i 40anni di età e dove si è registrato e si continua a registrare un alto tasso di precarietà per esigenze di bilancio, nonché del riconosciuto *bornout* da stress da lavoro correlato di questi professionisti.

VII

All'articolo 14, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
“11. Per il personale docente, educativo e ata, ad ogni modo, si applicano ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.”

Motivazione [Esonero dalla riforma Fornero per il personale della dirigenza scolastica]: il carattere peculiare della professione dirigenziale rispetto alle altre professioni della Pubblica Amministrazione per il diffuso e gravoso stress psicofisico, unito all'attuale pesante gap generazionale tra personale scolastico e discenti necessita di un'apposita finestra che permetta l'accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo le regole previgenti la riforma cosiddetta “Fornero”.

VIII

All'articolo 15, al comma 4, sostituire le parole “comparto scuola ed AFAM” con le seguenti parole” comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca “

Motivazione [Correzione della denominazione del comparto ed estensione alla rispettiva area dirigenziale]: la modifica interessa tutto il personale dipendente e dirigente del nuovo comparto e area dell'istruzione e della ricerca considerato ad ogni modo l'errore presente nel testo normativo in riferimento anche del solo comparto scuola ed AFAM che non esiste più.

IX

All'articolo 15, al comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente:

“Pertanto, soltanto per il suddetto personale, i requisiti devono essere maturati entro il 31 agosto di ciascuno anno scolastico, ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico dal 1 settembre successivo.”

Motivazione [Chiarimento sul possesso dei requisiti per il personale della scuola]: la modifica rende chiaro il riferimento legislativo (legge 449/97) alla peculiarità del settore scolastico dove per esigenze di continuità didattica è necessario consentire il trattamento in quiescenza del personale in servizio dal 1 settembre al 31 agosto.

X

All'articolo 15, al comma 4, aggiungere il seguente:

“5. All'allegato b) di cui all'articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola “infanzia” aggiungere le seguenti parole “, primaria e secondaria.

Motivazione [Estensione carattere gravoso a tutta la professione docente]: lo svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, come si evince dagli studi sullo stress da lavoro correlato e burnout del dott. Lodolo D'Oria, ragion per cui risulta indispensabile allargare l'attuale finestra di pensione anticipata prevista soltanto per il personale dell'infanzia.

XI

All'articolo 16, al comma 3, sostituire le parole “comparto scuola ed AFAM” con le seguenti parole “comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca”.

Motivazione [Correzione della denominazione del comparto ed estensione alla rispettiva area dirigenziale]: la modifica interessa tutto il personale dipendente e dirigente del nuovo comparto e area dell'istruzione e della ricerca considerato ad ogni modo l'errore presente nel testo normativo in riferimento anche del solo comparto scuola ed AFAM che non esiste più.

XII

All'articolo 16, al comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente:

“Pertanto, soltanto per il suddetto personale, i requisiti devono essere maturati entro il 31 agosto di ciascuno anno scolastico, ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico dal 1 settembre successivo.”

Motivazione [Chiarimento sul possesso dei requisiti per il personale della scuola]: la modifica rende chiaro il riferimento legislativo (legge 449/97) alla peculiarità del settore scolastico dove per esigenze di continuità didattica è necessario consentire il trattamento in quiescenza del personale in servizio dal 1 settembre al 31 agosto.

XIII

All'articolo 20, al comma 5, eliminare l'ultimo periodo.

Motivazione [Possibilità di rateizzare l'onere dei contributi da riscatto] Il trattamento di pensione anticipata Quota 100 è un regime appena introdotto e per questa ragione non c'è stato, per i lavoratori, il tempo di prepararsi ad affrontare un'eventuale spesa ingente per far fronte al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione per accedervi. Per questa ragione deve essere estesa a tutti la possibilità di rateizzare l'onere del riscatto di eventuali periodi non coperti da contribuzione.

XIV

All'articolo 20, al comma 6, sostituire la parola “*quarantacinquesimo*” con “*cinquantesimo*”.

Motivazione [Estensione della platea del personale interessato]: la consente di estendere il riscatto di cui al presente articolo a una platea più ampia di lavoratori accomunati da percorsi formativi e lavorativi simili, tali da non giustificare un gap generazionale e una diseguaglianza tra coloro che hanno quarantacinque anni di età e coloro che ne hanno cinquanta.

XV

All'articolo 23, al comma 2, dopo le parole “*comma 5*” inserire le seguenti parole: “*e comunque non superiore all'1,5%.*”

Motivazione [Definizione dell'importo di finanziamento per la liquidazione]: La modifica intende tutelare i lavoratori e fissare un termine massimo per l'aliquota da definire nell'accordo quadro.

XVI

All'articolo 23, al comma 5, sostituire la parola “30.000” con “80.000”.

Motivazione [Estensione della quota erogabile di liquidazione]: la modifica intende estendere, nel rispetto del principio di affidamento e del valore medio dello stipendio dei lavoratori che andranno in quiescenza, l'importo finanziabile per l'erogazione della liquidazione.

XVII

All'articolo 24, al comma 2, sostituire la parola “50.000” con “76.000”.

Motivazione [Estensione della detassazione TFS]: la modifica intende estendere la platea dei beneficiari in base a quanto definito dal presente decreto in termini di liquidazione media programmata da erogare.